

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/06/2023 a registro generale n.ro 320/2023 e vi rimarrà fino al 08/07/2023.

Lì 23/06/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE Angelica Pasculli

RACCOLTA GENERALE Anno 2023 n. 320/2023

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO GOVERNANCE E WELFARE

DETERMINAZIONE

n.171/2023 del 23.06.2023

OGGETTO: Determinazione dirigenziale a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016) mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Velostazione Franco Ballerini" sita a Giovinazzo in Piazza Stallone.

emessa ai sensi

Premesso che:

- con determinazione Dirigenziale della Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL (Trasporto Pubblico Locale) n. 33 del 30.10.2017, la Regione Puglia rendeva noto l'Avviso pubblico di selezione di "Interventi per la realizzazione di velostazioni all'interno o in prossimità di stazioni ferroviarie" a valere sull'Asse IV Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014/2020;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del suddetto Avviso Regionale le velostazioni sono definite quali luoghi adibiti al deposito custodito di cicli, al coperto, chiusi e video sorvegliati e possono essere realizzate all'interno di locali (già esistenti o nuovi, compresi prefabbricati) ubicati nelle stazioni ferroviarie o in prossimità delle stesse. Le velostazioni, inoltre, possono essere dotate di ambienti da destinare all'eventuale riparazione delle biciclette;
- i Comuni, Soggetti beneficiari del contributo, potevano presentare una sola proposta progettuale, pena l'esclusione e dovevano essere proprietari dell'area/locale all'interno della quale realizzare l'intervento o esserne nella piena disponibilità per effetto di un contratto di comodato di uso gratuito o di un atto di concessione gratuito avente durata minima di sei anni (1+5) e massima di 30 anni;
- al momento della presentazione della domanda di finanziamento l'ente locale doveva disporre di un progetto, già validato ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15/2/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della "Velostazione" in piazza Stallone dell'importo complessivo di € 236.434,83;
- con determinazione regionale n. 31 del 2/10/2018 l'Ente veniva ammesso al finanziamento per euro € 235.434,83. In data ottobre 2018 veniva sottoscritto tra la Città di Giovinazzo e la Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra gli Enti;
- che i lavori, anche quelli marginali e di piccola entità venivano definitivamente ultimati in data 25/09/2020 giusta "Certificato di Ultimazione dei Lavori marginali" datato 29/09/2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2022 con la quale, dato atto che il progetto della velostazione era stato realizzato con la precipua finalità di promuovere il bike sharing turistico, nonché garantire, in prossimità delle stazioni ferroviarie, un punto di deposito delle biciclette per i pendolari offrendo loro la possibilità di usufruire anche di eventuali interventi di piccola riparazione delle bici, si stabiliva, tra l'altro, di incaricare il Dirigente dei Settore Economico finanziario ad avviare un indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e libera concorrenza, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. i soggetti interessati all'affidamento in concessione del servizio di gestione della velostazione,

Rilevato che all'esito della fase preliminare dell'indagine di mercato espletata non era stato possibile garantire la presenza del numero minimo degli operatori economici da invitare stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, essendo pervenuta alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse, una sola istanza, acquisita al prot. gen. arrivi dell'ente n.2790 dell'11/02/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 01/06/2023 con la quale l'ente, dato atto che non vi è nessun obbligo di prendere in considerazione la manifestazione d'interesse di un operatore economico, non potendo, per altro verso, tale manifestazione d'interesse ingenerare in quest'ultimo alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, giusta Linee Guida ANAC n. 4/2018, al fine di garantire il favor partecipationis nonché il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione della Velostazione Franco Ballerini, formulava specifico indirizzo per l'affidamento in concessione del suddetto servizio, per la durata di 5 (cinque) anni, mediante espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con il medesimo provvedimento di Giunta n. 115/2023 l'ente, tra l'altro, deliberava di:

- formulare specifici indirizzi, a parziale modifica di quelli già espressi con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2022, finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio;
- approvare il capitolato speciale d'appalto;
- stabilire le tariffe di base per il servizio di cui trattasi da applicarsi dal concessionario per tutta la durata della concessione;
- incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza;
- demandare al Dirigente del Settore Settore Patrimonio e Servizi Istituzionali la stipulazione del contratto di comodato d'uso dell'immobile per la durata pari a quella dell'affidamento del servizio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 12/01/2022 con la quale si dava atto che il servizio di gestione della velostazione è qualificata come "servizio non economico di carattere generale";

Visto l'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016-Parte III contratti di concessione, il cui comma 4 testualmente dispone: "I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte";

Rilevato che con il predetto provvedimento di Giunta n. 115/2023 si dava atto che il valore complessivo della concessione in oggetto, per tutta la durata massima di affidamento, ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 50/2016, è stimato in euro 389.100,00 (trecentottantanovemilacento/00), pari ad euro 77.820,00 annui, oltre IVA se dovuta, corrispondente al fatturato totale della gestione per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, determinato applicando le tariffe di riferimento così come approvate con il medesimo provvedimento. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'amministrazione comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, indire una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Velostazione Franco Ballerini" sita a Giovinazzo in Piazza Stallone, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per la durata di 5 (cinque) anni, per un importo presuntivo di € 77.820,00 annui, e quindi per complessivi euro 389.100,00 (trecentottantanovemilacento/00) oltre IVA se dovuta;

Visto:

- l'art. 35, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) che stabilisce il valore di € 215.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, come modificato ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE n. 1952/2021 di modifica della direttiva 2014/24/UE a decorrere dal 1.01.2022;
- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) che al comma 6 stabilisce che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

• l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (omissis..).

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

- l'art. 216, comma 10, che dispone: "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'*articolo 38*, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo <u>33-ter</u> del <u>decreto-legge 18 ottobre 2012</u>, <u>n. 179</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 17 dicembre 2012</u>, <u>n. 221</u>";
- che il Comune di Giovinazzo possiede l'iscrizione AUSA;
- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla L. n. 135/2012, ai sensi del quale i contratti stipulati in violazione agli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto, altresì:

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 1) il fine che con il contratto si intende perseguire; 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali; 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Dato atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art 192 del TUEL in combinato disposto con il citato art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nonché del punto 4.1.2 delle Linee Guida ANAC n.4:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare in concessione il servizio di gestione della "Velostazione Franco Ballerini";
- l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione della velostazione;
- la durata del servizio è di 5 (cinque) anni e decorrerà dalla data di consegna del servizio;
- il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del DLgs. n.
- 50/2016:
- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, utilizzando la piattaforma Empulia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

Dato atto, altresì, che la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 95 comma 12, D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto della presente determinazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

Rilevato che l'appalto non è diviso in lotti in quanto l'attività affidata ad un unico operatore economico consente una gestione più razionale ed efficace del rapporto contrattuale, laddove il suo frazionamento in capo a più operatori economici comporterebbe delle inefficienze a livello organizzativo e gestionale nonché diseconomie nel servizio;

Ritenuto, pertanto, di approvare la seguente documentazione di gara, necessaria all'espletamento della stessa:

- 1. Bando di gara;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Domanda di partecipazione modello allegato A);
- 4. Offerta economica modello allegato B);
- 5. Dichiarazione integrativa modello allegato C);

Rilevato che trattandosi di procedura superiore alle soglie comunitarie fissata per i servizi in € 215.000,00, si procederà alla pubblicazione del Bando e Disciplinare di gara nelle modalità previste dalla vigente normativa;

Richiamato l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), intitolato "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*", il quale stabilisce che per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa nominano, nel primo atto relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi rilevato, nominare il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Lucia Cannato, responsabile dell'ufficio gare ed appalti, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati;

Rilevato che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Dato atto che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'ANAC per la procedura di gara in oggetto ammonta ad euro 250,00, giusta deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022, pubblicata in G.U. n. 58 del 09-3-2023, e trova copertura finanziaria al capitolo 230 (voce del piano finanziario 1.04.01.010) del bilancio finanziario di previsione 2023/2025, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 in cui la stessa è esigibile;

Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto e rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9915598253;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Viste tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

- l'art.60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 107, 182-185;
- il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare in concessione il servizio di gestione della "Velostazione Franco Ballerini";
 - l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di gestione della velostazione;
 - la durata del servizio è di 5 (cinque) anni e decorrerà dalla data di consegna del servizio;
 - il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del DLgs. n.
 - 50/2016;
 - le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
 - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, utilizzando la piattaforma Empulia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
- **2. Di indire** una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica Empulia, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Velostazione Franco Ballerini" sita a Giovinazzo alla Piazza Stallone per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
- **3. Di prendere atto** che il valore complessivo della concessione in oggetto, per tutta la durata massima di affidamento, ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 50/2016, è stimato in euro 389.100,00 (trecentottantanovemilacento/00), pari ad euro 77.820,00 annui, oltre IVA se dovuta, corrispondente al fatturato totale della gestione per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, determinato applicando le tariffe di riferimento così come approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 115/2023;
- **4. Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- **5. Di approvare** i seguenti atti e modelli costituenti la documentazione di gara:
 - 1. Bando di gara
 - 2. Disciplinare di gara;
 - 3. Domanda di partecipazione modello allegato A);
 - 4. Offerta economica modello allegato B);
 - 5. Dichiarazione integrativa modello allegato C);
- **6. Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: n. 9915598253;
- **7. Di individuare** il Responsabile Unico del Procedimento di gara, nella persona della dott.ssa Lucia Cannato, responsabile dell'ufficio gare ed appalti, in possesso dei necessari titoli di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti assegnati;
- 8. Di impegnare, il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'ANAC per la procedura di gara in

oggetto pari ad euro 250,00, giusta deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022, pubblicata in G.U. n. 58 del 09-3-2023, al capitolo 230 (voce del piano finanziario 1.04.01.010) del bilancio finanziario di previsione 2023/2025, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 in cui la stessa è esigibile;

- **9. Di trasmettere** il seguente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;
- **10. Di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **11. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati all'albo pretorio del Comune di Giovinazzo e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi e Gare", in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.